



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G.E. n.. 167/2015

Successivamente il giudice,
a scioglimento della riserva assunta in data 16.07.2019,
sentite le parti,
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che la creditrice procedente BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. ha presentato osservazioni al piano di riparto predisposto dal professionista delegato dott. Sergio Rovera ex art. 512 c.p.c. eccependo:

- 1) la nullità dell'ipoteca giudiziale iscritta il 28.05.2015 da Banca Popolare di Bergamo S.p.A.;
- 2) l'operatività della garanzia specifica spettante al primo creditore che ha agito in revocatoria;
- 3) il mancato riconoscimento nel progetto di distribuzione delle spese di precetto e dei compensi relativi all'atto di intervento.

Premesso che BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. ha eccepito la nullità dell'ipoteca giudiziale iscritta il 28.05.2015 da BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. in quanto iscritta su beni, in realtà, non più di proprietà del debitore avendone quest'ultimo trasferito la proprietà alla società LUDOCHEM SAGL in forza di mandato senza rappresentanza ad alienare del 21.06.2013;

rilevato che BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. ha ottenuto la revocatoria ordinaria del suddetto mandato senza rappresentanza ad alienare con provvedimento del 14.12.2014 ed ha trascritto il pignoramento in data 22.06.2015;

considerato che la Suprema Corte, con sentenza n. 9774/1995, ha affermato che, in base al disposto dell'art. 2828 c.c., affinché l'ipoteca su un bene possa essere validamente iscritta, è



necessario che il bene sia di proprietà del debitore per cui è nulla l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale su beni immobili, già di proprietà del debitore, ma da lui venduti anteriormente all'iscrizione; che da ciò consegue, che l'ipoteca non può produrre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria, proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dal creditore, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita e che ove il bene venisse effettivamente acquisito al patrimonio del debitore occorrerebbe procedere a nuova iscrizione, non essendo possibile convalidare la precedente versandosi in materia di nullità;

rilevato che, recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 19131 del 2004 (emessa nell'ambito della costituzione di un fondo patrimoniale e non di alienazione del bene) ha statuito, avendo riguardo alla *ratio* dell'azione revocatoria ordinaria, che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine e pertanto, deve ritenersi valida l'ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria perchè *"il vincolo è acceso su beni che, per effetto dell'accoglimento dell'azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto"*;

preso atto che è pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che l'azione revocatoria ordinaria, nei casi di alienazione del bene a terzi, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ma non mina la validità dell'atto di disposizione; infatti, l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria non comporta il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore (con effetto restitutorio del bene oggetto dell'atto) ma solo l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore per permettergli di esercitare l'azione esecutiva;

ritenuto, quindi, che, nel caso di specie, l'ipoteca giudiziale del 28.05.2015 è stata iscritta dalla Banca Popolare di Bergamo S.p.A. su beni che non appartenevano più patrimonio del debitore essendo stati trasferiti alla società LUDOCHEM SAGL in forza del contratto di mandato senza rappresentanza ad alienare del 21.06.2013 con la conseguenza che l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi nulla;

preso atto, inoltre, che la Banca Popolare di Sondrio sostiene che a favore del primo creditore che agisce in revocatoria si venga a creare *"una sorta di garanzia specifica, ovvero una vera e propria causa di prelazione rispetto ad altri creditori, ciò a condizione che sia stata correttamente trascritta la domanda di revocazione e annotata la successiva sentenza favorevole"* e pertanto *"al*



momento della predisposizione del piano di riparto, egli sarà preferito, fatti salvi i diritti maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca” con la conseguenza che “solo in caso di anteriore trascrizione di un pignoramento, vi sarà paritario concorso tra il creditore revocante e i creditori dell'acquirente”;

rilevato che, ai sensi dell'art. 2915 c.c., a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto ed abbia provveduto a trascrivere la relativa domanda e poi ad annotare la sentenza ex art. 2652 n. 5 c.c., si viene a creare una sorta di garanzia specifica, quale causa di prelazione, rispetto ai creditori del terzo acquirente; con la conseguenza che, al momento della predisposizione del piano di riparto, egli sarà preferito ai creditori del terzo acquirente, fatti salvi i diritti maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca;

osservato che, diversamente, nel caso in cui sul medesimo atto di disposizione più creditori agiscano in revocatoria, è principio ormai pacifico quello secondo il quale, con l'azione revocatoria si ha l'inefficacia dell'atto soltanto in favore dei creditori che hanno agito in revocatoria, ma non si attribuisce alcuna priorità al creditore che agisce per primo; con la conseguenza che, in caso di pluralità di creditori, verranno ammessi al concorso tutti coloro che siano stati vittoriosi in revocatoria, non rinvenendosi alcuna norma che assicuri una priorità in caso di precedente trascrizione della domanda (v. Tribunale di Monza del 12.03.2013 n. 768);

ritenuto, pertanto, non operante alcuna garanzia specifica in favore del creditore che per primo ha agito in revocatoria venendo, nel caso di specie, in rilievo il concorso tra più creditori che hanno agito in revocatoria;

ilevato, infine, che ai sensi degli artt. 2755, 2770 e 2777 co. 1 c.c. sono collocate con preferenza rispetto *“ad ogni altro credito anche pignoratizio ed ipotecario”* le spese di espropriazione;

preso atto che tra le spese di giustizia vanno ricomprese quelle affrontate per l'intimazione del precetto nonché per il pignoramento ed il compimento degli atti esecutivi necessari e prodromici allo svolgimento della vendita;

osservato, invece, che non possono essere coperte dal medesimo privilegio le spese relative all'atto di intervento perchè non sostenute nell'interesse comune dei creditori;

P.Q.M



- DICHIARA la nullità dell'ipoteca giudiziale iscritta da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. in data 28.05.2015;
- RIGETTA la domanda relativa al riconoscimento dell'operatività della garanzia specifica a favore della Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.;
- ACCOGLIE la domanda limitatamente al riconoscimento delle spese e dei compensi di precetto;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- Rimette il fascicolo al delegato affinché proceda, ove necessario, alla modifica del piano di riparto e fissi, innanzi a sé, l'udienza per la sua approvazione come da delega;

Varese, 29/07/2019

Il Giudice

Flaminia D'Angelo

